DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

che modifica la decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/71/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [2], in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1990, in applicazione dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE [3], è stata soppressa la possibilità offerta agli Stati membri di continuare ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che, di conseguenza, devono essere soppresse le autorizzazioni accordate a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, per quanto concerne il Lussemburgo, la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/178/Euratom, CEE [4], che autorizza il Lussemburgo a non tener conto di determinate operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il Lussemburgo assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 13 della sesta direttiva IVA; che è pertanto opportuno sopprimere, a partire da tale data, l'autorizzazione a non tener conto di tali operazioni per il calcolo della base IVA;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 4 dell'articolo 1 della decisione 90/178/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.
[4] GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 26.